

S T A T U T O

Denominazione - Sede - Scopo - Durata

Art. 1) E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "ISTITUTO RICERCA E FORMAZIONE S.R.L.", che potrà utilizzare anche la sigla "I.R.F. S.R.L."

Art. 2) La società ha sede in Firenze via L. Alamanni n.23. Potranno essere istituite, con delibera dell'assemblea, sedi secondarie.

Art. 3) Il domicilio dei soci per quel che concerne i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci

Art. 4) La società ha per oggetto la formazione permanente di professionisti in psicologia e materie affini;

- la produzione e divulgazione di studi, libri, materiale didattico vario, il tutto relativo alle scienze suddette;

- la raccolta e fornitura di dati statistici relativi a ricerche inerenti gli oggetti suddetti;

- le consulenze per professionisti, studiosi, ricercatori delle materie stesse;

la gestione di attività collaterali e interdipendenti.

Essa potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministratore necessarie od utili al conseguimento dell'oggetto sociale e potrà anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od impresa aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio

Art. 5) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2010 e potrà essere prorogata nelle forme di legge.

Capitale sociale

Art. 6) Il capitale sociale é fissato in Lire 20.000.000 (ventimilioni) diviso in numero 2.000 (duemila) quote da Lire 10.000 (diecimila) ciascuna.

Art. 7) Il socio che intende vendere la propria quota di capitale sociale, dovrà informare con lettera raccomandata l'organo di Amministrazione, che ne darà tempestiva comunicazione agli altri soci; entro quindici giorni da quello in cui é fatta la comunicazione, i soci dovranno comunicare all'Organo amministrativo se intendono esercitare il loro diritto di prelazione, scaduto tale termine si intenderà che vi abbiano rinunciato.

Art. 8) Il capitale sociale potrà essere aumentato nelle forme di legge con deliberazione della assemblea dei soci, ed il deliberato dovrà essere offerto in opzione ai soci, in proporzione delle quote da ciascuno di essi possedute.

Art. 9) I conferimenti dei soci potranno essere in denaro in natura ed in crediti.

Assemblee

Art. 10) L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti i soci.

Art. 11) Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate dall'Organo di Amministrazione, anche fuori della sede sociale, con lettera spedita ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio risultante dal libro dei soci. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

Sono, tuttavia, valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, sia presente l'Organo di Amministrazione e, qualora esistente, il Collegio Sindacale al completo.

Art. 12) I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee mediante delega scritta, salve le limitazioni tutte previste dalla legge.

Art. 13) Ciascun socio ha diritto a un voto per ogni mille lire della quota posseduta.

Art. 14) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e, in caso di sua assenza o di impedimento, da un socio designato dall'Assemblea stessa.

L'assemblea nominerà tra gli intervenuti un segretario, a meno che il verbale venga redatto da un Notaio, ai sensi di legge.

Art. 15) L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale e l'assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Art. 16) Le deliberazioni dell'assemblea sono prese con le modalità di votazione volta per volta determinate dal Presidente della stessa. Quando il presidente lo reputi opportuno si voterà per appello nominale.

Amministrazione

Art. 17) La società è amministrata, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di membri variabile da tre a cinque.

L'assemblea in via ordinaria determina, di volta in volta, la nomina dell'Amministratore Unico o dei membri componenti il Consiglio.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo nominerà nel suo ambito un Presidente.

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18) L'amministratore Unico, ovvero il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere gli atti che ritiene utili ed opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, essendo, quindi, a mero titolo di esemplificazione e senza ciò costituisca limitazione alla pienezza del suo

potere, legittimato al compimento dei seguenti atti/ acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, conferirli in altre società costituite e costituende, assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti di cui all'art. 4 del presente statuto, acconsentire a iscrizioni, cancellazioni, annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei registri Immobiliari o mobiliari da responsabilità, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio Pubblico e Privato.

Collegio Sindacale

Art. 19) Per il caso di non istituzione del Collegio Sindacale, è riconosciuto al socio il diritto di controllo di cui all'art. 2489 del Codice Civile.

Art. 20) Nel caso in cui l'istituzione sia obbligatoria a norma di legge o sia deliberata dall'assemblea dei soci il Collegio Sindacale, che effettuerà il controllo della gestione della Società, è composto da tre membri effettivi e di due supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge.

I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali.

L'assemblea, che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, determina il compenso loro spettante.

Bilancio ed Utili

Art. 21) Gli esercizi sociali hanno inizio con il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 22) Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo di Amministrazione formerà il bilancio ed il Conto Profitti e Perdite, a norma di legge.

Art. 23) Gli utili netti, dopo eseguiti gli ammortamenti e gli accantonamenti che saranno reputati necessari e convenienti, saranno destinati per il 5% (cinque per cento) a riserva legale, a norma dell'art. 2428 del codice civile, e la

somma rimanente si ripartirà tra i soci in proporzione alle quote da essi possedute, salva diversa destinazione dell'assemblea.

Scioglimento e Liquidazione

Art. 24) Addivenendosi allo scioglimento ed alla liquidazione della società, l'assemblea nominerà nelle forme di legge uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

Disposizioni finali - Clausola compromissoria

Art. 25) Eventuali prestiti dei soci a favore della società saranno infruttiferi di interessi purché tali prestiti siano effettuati dai soci stessi in proporzione delle quote rispettivamente possedute.

Art. 26) Le controversie che potranno sorgere fra la società ed i soci, o fra questi o l'Organo Amministrativo ed i liquidatori in dipendenza del presente statuto saranno demandate ad un Collegio di tre arbitri, nominati due dalle parti (uno per ciascuna) ed il terzo dai due arbitri così eletti, o, in difetto, dal Presidente della Camera di Commercio di Firenze, il quale nominerà anche l'arbitro per quella parte che non vi abbia provveduto.

Il Collegio Arbitrale che siederà presso la sede della società, funzionerà con forma irrituale. Quale mandatario delle parti con potere di amichevole compositore e deciderà anche sulle spese di competenza spettanti agli arbitri.

Art. 27) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice civile e alle leggi speciali in materia di società a responsabilità limitata.